

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DPD021/61

DEL 02/02/2026

DETERMINAZIONE N.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO

L.R. N. 25/88, ART. 6 COMUNE DI CROGNALETO (TE) MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO AI FINI DELL'ALIENAZIONE DI TERRE CIVICHE A FAVORE DELLA DITTA: MARROCCO MARIA PASQUA - IN CATASTO TERRENI FOGLIO N. 13 P.LLA N. 287/PARTE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge 1766/27;
- il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n.616/77;
- la L.R. n 25/88;
- la L.R. n 3/98;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni.
- la L. n. 168/17;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- la L.R. 31/2013.

PRESO ATTO

- che con nota prot. n. 8527 del 31/12/2025, acquisita agli atti al prot. n. RA 0511521/25, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Crognaleto (TE), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/11/2025, ha richiesto l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, per il mutamento di destinazione d'uso e alienazione di terre civiche a favore della ditta Marrocco Maria Pasqua;
- che il terreno civico di che trattasi è situato nel Comune di Crognaleto e censito al catasto terreni foglio di mappa n. 13 particella n. 287/parte, con sovrastante fabbricato come meglio identificato negli elaborati grafici prodotti e allegati alla nota dell'Ente comunale prot. n. 8527/2025 e come da delibera di C.C. n. 55/2025;
- che in data 31/12/2025 il Tecnico incaricato dal Comune di Crognaleto ha determinato il valore complessivo dell'area in questione in €. 623,70 così come da delibera di Consiglio Comunale n. 55/2025, ai sensi della L.R. n. 68/99;
- che dalla documentazione agli atti, trasmessa dal Comune di Crognaleto, è emerso che l'area ricade in "ZONA nucleo di antica formazione", come disciplinato dall'art. 6 della N.T.U. allegata al P.R.E..

CONSIDERATO, inoltre, che nessuna opposizione o contestazione è stata presentata dai "cives" del Comune di Crognaleto durante la pubblicazione della richiesta di mutamento di destinazione dei terreni sopra richiamata, come attestato dal Responsabile del Servizio nella lettera di trasmissione e nella relativa Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2025.

DATO ATTO che occorre provvedere per la sola continuità ipo-catastale, alla reintegra in via amministrativa dei terreni di natura demaniale civica riportati in Catasto Terreni del Comune Censuario di Crognaleto al

foglio di mappa n. 13 particella n. 287/parte con sovrastante fabbricato come meglio identificato negli elaborati grafici allegati alla nota dell'Ente comunale prot. n. 8527/2025 e come da delibera di C.C. n. 55 del 29/11/2025, a favore del Comune di Crognaleto in qualità di ente esponenziale gestore dei beni gravati da diritti di uso civico con amministrazione separata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L. 168/2017, in quanto risultano catastalmente intestati a privati cittadini.

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22/01/2025, inerente all'assetto organizzativo del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi risultano attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- dell'esito favorevole dell'istruttoria dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi.
- che è stata preventivamente accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art. 5;

VISTA la documentazione in atti.

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

1. di reintegrare, a favore della collettività del Comune di Crognaleto, in qualità di ente esponenziale gestore dei beni gravati da diritti di uso civico con amministrazione separata i terreni di natura demaniale civica riportati in catasto terreni, al foglio di mappa n. 13 particella n. 287/parte con sovrastante fabbricato come meglio identificato negli elaborati grafici allegati alla nota dell'Ente comunale prot. n. 8527/2025 e come da delibera di C.C. n. 55 del 29/11/2025 richiamate in premessa;
2. il Comune di Crognaleto, in qualità di ente esponenziale gestore dei beni gravati da diritti di uso civico con amministrazione separata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L. 168/2017, è tenuto ad effettuare la trascrizione del presente provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di competenza territoriale e le relative volture catastali presso l'Agenzia del Territorio con la seguente denominazione "Comune di Crognaleto (TE) Demanio Civico", con spese a carico dello stesso Comune;
3. la presente Determinazione costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione. Esso, così come tutti gli atti relativi, è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte, ai sensi della Legge n. 692 del 01/12/1981;
4. di assegnare l'area in agro del Comune in catasto terreni al foglio di mappa n. 13 particella n. 287/parte con sovrastante fabbricato come meglio identificato negli elaborati grafici allegati alla nota dell'Ente comunale prot. n. 8527/2025 e come da delibera di C.C. n. 55 del 29/11/2025 richiamate in premessa, alla categoria "A" ai sensi degli artt. n.11 della legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.14 della Legge 1766/27, n.37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.7-3° comma della L.R. n. 25/88;
5. di autorizzare il Comune a mutare la destinazione d'uso e ad alienare il terreno civico come sopra specificato, a favore della Ditta Marrocco Maria Pasqua per regolarizzazione stato di fatto, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/27 come recepito dall'art. 6 della L.R. n. 25/88 nonché dell'art. 39 del Regolamento approvato con R.D. n. 322/28 e dell'art. 1 della L. R. n. 3/98 considerando quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. n.25/88 (incidenza previsione P.R.G. e irreversibilità dell'area all'uso civico);
6. di fare obbligo al Comune di imporre all'acquirente Marrocco Maria Pasqua: A) il pagamento del prezzo di €. 623,70 (detta valutazione deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data della valutazione dell'ufficio tecnico dell'Ente comunale fino alla data della stipula dell'atto di alienazione), oltre al versamento di eventuali canoni / indennizzi per le trascorse occupazioni o utilizzazioni dei beni di uso civico in parola ove avvenute e non corrisposte; B) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; C) di soddisfare eventuali diritti di terzi sul terreno da alienare non rilevati dalla documentazione in possesso dell'

Ufficio Usi Civici e Tratturi – Servizio Foreste e Parchi del Dipartimento Agricoltura; D) di inserire nell'atto di alienazione, anche ai fini della trascrizione, la clausola di prelazione e retrocessione di cui al 4° comma dell'art. 6 della L.R. n. 25/88 – pena la nullità dell'atto; E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che andrà ad attuare o che è stata attuata sul terreno da acquistare;

7. di fare obbligo al Comune (ove necessario L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di alienazione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo competente per territorio, la seguente documentazione: 1) IGM 1:25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica, sempre dell'area; si richiama espressamente anche l'art. 3, comma 6 della Legge n. 168 del 20/11/2017;
8. di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
9. di fare obbligo al Comune di stipulare l'atto di alienazione entro due (2) anni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione. Eventuali richieste di proroga, debitamente motivate e attestanti la permanenza dei requisiti contenuti nella deliberazione del Comune, dovranno tassativamente pervenire al competente Servizio Regionale, tre mesi antecedenti la scadenza prevista dalla presente determinazione;
10. di fare obbligo al Comune di trasmettere tramite PEC copia conforme dell'atto di alienazione alla Giunta Regionale - Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Usi Civici e Tratturi;
11. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
12. di conferire, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013, l'incarico di Responsabile del Procedimento per la procedura in parola al dott. Fernando Santomaggio, funzionario responsabile dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Crognaleto delle terre civiche, e fa salva ogni altra verifica (anche in materia edilizia), competenza e/o autorizzazione necessarie per la realizzazione dell'iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già realizzata.

È ascrivibile all'Ente Comunale la responsabilità per le fasi successive del presente procedimento in ordine alle attività di notifica di cui agli artt. nn. 30 e 15 del R.D. n. 332/1928, poste a carico dello stesso Ente Comunale nei confronti degli occupatori accertati dalla verifica demaniale approvata dalla Regione Abruzzo nelle forme di legge, con la conseguenza che deve escludersi la responsabilità della stessa Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere per la mancata e/o irregolare pubblicazione, notificazione e conclusione nelle forme di legge delle procedure inerenti la predetta verifica demaniale da parte dell'Ente Comunale.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del Comune di Crognaleto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

=====

L'Estensore
Dott.ssa Ornella Scarsella
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Fernando Santomaggio
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Mauro Belmaggio
Firmato Digitalmente